CAPITOLATO D'ONERI

(A SEGUITO DI RETTIFICA N.1 FEBBRAIO 2026

con modifiche evidenziate in rosso)

OGGETTO: ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RETE DATI ED ALTRI IMPIANTI SPECIALI PRESSO GLI EDIFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE E DEI GRUPPI CONSILIARI NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

C.P.V. 50711000 - 2 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici.

Indice

1. INFORMAZIONI GENERALI 5
1.1 Premessa 5
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 5
1.3 Responsabile del procedimento 6
1.4 Piattaforma telematica (Sistema) 6
1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico 7
1.6 Comunicazioni 8
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA 8
2.1 Oggetto e valore 8
2.2 Durata del contratto 9
2.3 Revisione dei prezzi 9
2.4 Modifica del contratto in corso di esecuzione 9
2.4.1 Rinnovi 9
2.4.2 Proroga tecnica 10
2.4.3 Variazione del quinto 10
2.5 Clausole sociali 10
2.6 Sopralluogo obbligatorio 10
3 INVITO 11
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO 13
5.1 Requisiti di partecipazione 13
5.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione 13
5.2.1 Self cleaning 13
5.2.2 Altre cause di esclusione 14
5.3 Requisiti di ordine speciale 14
5.3.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie 15
5.3.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 16
5.4 Comprova 16
5.4.2 Comprova del requisito di capacità economico – finanziaria 16
5.4.3 Comprova del requisito di capacità tecnico – professionale 17
6 CATEGORIA DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO 17
6.3 Categorie di ammissione 17
6.4 Avvalimento 18
7 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 19
8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21
8.3 Documenti 21
8.4 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 21
8.5 Documento unico della procedura di gara (DGUE) 23
8.6 Dichiarazione aggiuntiva 25
8.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 27

8.8 Pagamento del contributo all'ANAC 29
8.9 Documenti relativi all'avvalimento 29
8.10 Subappalto 31
8.11 Verbale di Sopralluogo 31
8.12 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 31
8.13 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni 31
8.14 Soccorso Istruttorio 33
9 OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 34
9.3 Offerta tecnica 34
9.4 Offerta economica 35
10 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 35
11 AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 36
11.1 Criterio di aggiudicazione 36
11.2 Cause di esclusione e ulteriori regole e vincoli 48
11.3 Fase di aggiudicazione 49
11.4 Commissione giudicatrice 49
11.5 Svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche 50
11.6 Anomalia 51
12 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 51
13 AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE 52
14 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 53
15 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 54
15.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto 54
15.2 Polizza assicurativa 54
16 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 55
17 CODICE DI COMPORTAMENTO 56
18 ACCESSO AGLI ATTI 56
19 GESTORE DEL SISTEMA 56
20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 56
21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 56
22. ALLEGATI 57

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (di seguito Codice), indetto dal Consiglio regionale del Piemonte (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'affidamento di Servizio biennale di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, illuminazione, forza motrice, rete dati ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari, in un unico lotto, come da determina a contrarre del _____ n. _____, nell'ambito dello SDA Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, bando istitutivo di Consip Spa del Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali – ID SIGEF 2678, attivo sino al 03/07/2027 – indetto da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 03/07/2023, e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it,nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

I luoghi di svolgimento del servizio sono:

Torino – Via Alfieri n. 15
Torino – Via Arsenale n. 12
Torino – Via Arsenale n. 14
Torino – Via San Francesco n. 35
Torino – Piazza Solferino n. 22
Chieri – Via Caselle n. 10
Codice NUTS ITC11
CIG _____ CUI S97603810017202500002

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Capitolato d'oneri AS – SDA Elettrici
- Capitolato tecnico AS - Allegato 01 al capitolato d'oneri AS
- Allegato 1CR al capitolato tecnico
- Elenco attività – Allegato 02 al capitolato d'oneri AS
- Elenco prezzi – Allegato 03 al capitolato d'oneri AS
- Anagrafica immobili e quantità – Allegato 04 al capitolato d'oneri AS
- Tabella Assistal – Allegato 05 al capitolato d'oneri AS
- Personale attualmente impiegato – Allegato 06 al capitolato d'oneri AS
- Progetto e quadro economico ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice – Allegato 07 al capitolato d'oneri AS
- D.U.V.R.I. – Allegato 08 al capitolato d'oneri AS;
- Computo metrico oneri per la sicurezza – Allegato 09 al capitolato d'oneri AS;
- Planimetrie Immobili – Allegato 10 al capitolato d'oneri AS;
- Dichiarazione aggiuntiva – Allegato 11 al capitolato d'oneri AS;
- Dichiarazione di avvalimento – Allegato 12 al capitolato d'oneri AS;
- Schema di contratto – Allegato 13 al capitolato d'oneri AS;
- Modulo pantouflage – Allegato 14 al capitolato d'oneri AS;
- Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali" – Allegato 15 al capitolato d'oneri AS;
- Patto di integrità – Allegato 16 al capitolato d'oneri AS;
- Informativa Privacy – Allegato 17 al capitolato d'oneri AS;
- DGUE – Allegato 18 al capitolato d'oneri AS.

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico – Allegato 1 CR al CT - sono state redatte tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM del 7 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) e al DM del 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022).
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it, nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.
Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito.
I documenti in formato elettronico sono pubblicati sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it

1.3 Responsabile del progetto

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'architetto Francesco Leccese, Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte.

1.4 Piattaforma telematica (Sistema)

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2023, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
Per il funzionamento del Sistema e la relativa disciplina si rinvia al paragrafo 2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, che si intende qui richiamato integralmente.
Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

a) l'invio della lettera d'invito;
b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico, ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali, con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio digitale nell'apposita area "comunicazioni" ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'AS a mezzo PEC.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima:
    i. un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore;

ii. un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte, per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e al D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della soprarichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 5.1 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.
La Consip S.p.A. e le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di ammissione al presente SDAPA o di partecipazione agli AS, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

1. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
2. utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri dello SDA e a quello dei singoli AS, e a quanto previsto nel documento denominato Regole.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: amministrazione-pers@cert.cr.piemonte.it .
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice degli appalti (D.Lgs 36/2023), le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico nell'area riservata agli invitati del sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
I riscontri alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.

1.6 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

2.1 Oggetto e valore

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento di un appalto relativamente alla categoria merceologica indicata nei Capitolati Tecnici alle condizioni espressamente stabilite nella documentazione relativa al presente Appalto Specifico.

L'appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché la natura del servizio non consente una suddivisione in lotti sia dal punto di vista funzionale che prestazionale.

L'importo stimato dell'appalto è di **Euro 749.550,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dei costi della manodopera.

L'importo presunto posto a base di gara è pari ad **Euro 745.650,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **Euro 3.900,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. Nel Capitolato Tecnico e nella documentazione allegata al presente Capitolato d'Oneri sono riportati nel dettaglio il valore stimato dell'AS e le basi d'asta, ed il valore dell'Extra canone.

Si precisa che l'importo presunto per le attività di manutenzione extra-canone dalla Stazione Appaltante nell'ambito del presente Appalto Specifico deve intendersi altresì quale massimale contrattuale, il cui valore non viene garantito al Fornitore e che potrà pertanto subire variazioni in diminuzione in considerazione delle attività che saranno effettivamente erogate dal Fornitore in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.

L'appalto è finanziato con risorse del Bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 – 14, del Codice l'importo presunto posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 469.117,20 calcolati sulla base di una stima delle ore previste per le attività a canone e extra-canone, tenendo conto dei vari livelli contrattuali del personale richiesto e delle tabelle Assistal – Prezzo di fatturazione della manodopera - installazione manutenzione gestione impianti tecnologici – aggiornate a giugno 2025.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello riportato nel bando istitutivo : Categoria Merceologica 7 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali**.**

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione Prodotto/servizio	CPV	Codice Ateco	P (principale) S (secondaria)	Importo

Categoria Merceologica 7 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali.	**Servizi Gestionali** Programmazione e controllo operativo delle attività; Contact Center; Reperibilità; Implementazione e gestione del Sistema Informativo; Costituzione e gestione dell'Anagrafica Impiantistica; **Servizi Operativi** Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e speciali; Presidio Tecnologico	**CPV principale**: 50711000-2			
A) Importo a base di gara 2 anni + 1 eventuale rinnovo					745.650,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso 2 anni + 1 eventuale rinnovo					3.900,00
A) + B) Importo complessivo					749.550,00

2.2 Durata del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2.3 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

2.4 Modifica del contratto in corso di esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare i contratti in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del comma 1, dell'art. 120 del Codice la modifica in corso di esecuzione è ammessa nei seguenti casi:

- Ipotesi in cui la modifica risulti necessaria per far fronte a situazioni impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- Ipotesi in cui la modifica risulti necessaria per adempiere a modifiche legislative;
- Ipotesi in cui la modifica risulti necessaria per far fronte a lavori di manutenzione straordinaria.

2.4.1 Rinnovi

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad 1 (uno) anno per un importo presunto di € 248.550,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre € 1.300,00 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per complessivi € 249.850,00. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

2.4.2 Proroga tecnica

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare: situazioni di pericolo per persone, animali, cose; rischi per l'igiene pubblica; nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice.

2.4.3 Variazione del quinto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2.5 Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il CCNL di settore applicabile è il "CCNL – metalmeccanico e installazione impianti" (codice C011), come indicato nell'allegato 19 Modello di relazione tecnica – modello di offerta tecnica.

A tal fine, il personale attualmente impiegato è riportato ~~nel paragrafo 4.1 dell'Allegato 1CR al Capitolato Tecnico~~ nell'allegato 6 al Capitolato d'oneri – "Personale attualmente impiegato".

Il personale, compreso il personale da assorbire, è tenuto al rispetto del Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali" (Allegato 15 al capitolato d'oneri AS).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ove lo stesso risulti carente della professionalità richiesta ai fini dello svolgimento delle operazioni oggetto dell'appalto o non rispetti il Codice di comportamento (Allegato 15 al capitolato d'oneri AS) nel corso dello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2.6 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo pec amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata al massimo entro le 72 ore precedenti alla data e ora di scadenza delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega corredata di copia del documento di identità del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti delegati.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del D.Lgs 36/2023, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila corredata del documento d'identità.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori, corredata dei documenti d'identità.
In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
I sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

3 INVITO

Possono partecipare al presente appalto specifico esclusivamente gli operatori economici che hanno ricevuto - nell'Area Comunicazioni - apposito invito in quanto ammessi, secondo le modalità indicate nel Bando istitutivo, alle categorie merceologiche di ammissione oggetto dell'appalto.
La comunicazione di invito a presentare offerta è stata inviata, tramite l'area "Messaggi personali", a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la categoria merceologica 7, al momento dell'invio della lettera di invito. Resta inteso che coloro che appartengono ad una "Categoria di ammissione" inferiore a quella richiesta potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4.
Sul Sistema gli operatori invitati, nell'area loro riservata, possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione degli operatori di cui all'art. 65 co. 2 lett. a), b) c) e d), del D. Lgs. n. 36/2023 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al momento dell'invito, nonché delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande, e delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, devono, a pena di esclusione, essere state ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.
Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, l'operatore stesso deve, a pena di esclusione dall'appalto, essere ammesso a tutte le categorie oggetto dell'appalto.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertata l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
Ai concorrenti è vietato di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, è vietato di partecipare anche in forma individuale.
Al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, è vietato di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; a queste ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sull'appalto specifico, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia le consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA/E CATEGORIA/E MERCEOLOGICA/CHE DI AMMISSIONE OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO

5.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDA.

5.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui al richiamato paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.
La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.2.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 36/2023.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente AS ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico indica nella "*Response .xml*" del DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto altresì a procedere, come previsto al successivo paragrafo 13, all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente AS, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante e procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dal presente appalto specifico, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dal presente appalto specifico, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti dovranno inserire nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, con l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi dall'appalto specifico gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, tramite inserimento nel FVOE, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

5.3 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnico professionale riportati di seguito di cui al richiamato paragrafo 7.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della categoria Merceologica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economico e finanziaria sono rappresentati da:

- Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di invio della lettera di invito per un importo non inferiore a € 1.4900.100 IVA esclusa.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Nelle Categoria Merceologica n. 7 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

- Qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OS 30 "*Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*" (o OG 11 "*Impianti tecnologici*") e classifica "III", così come determinata all'art. 2, comma 4 dell'Allegato II.12 del Codice.

Ferma la presentazione della "*Response.xml*" del DGUE, così come previsto al successivo paragrafo 8.5, gli operatori economici invitati all'AS la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti, e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono tenuti a procedere all'Aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

5.3.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente paragrafo 5.3, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 5.3, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito relativo alle attestazioni SOA di cui al precedente par. 5.3.1 richiesto in relazione alla prestazione *Categoria Merceologica n. 7 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:* deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, nei termini di seguito indicati: in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, fermo il possesso nel complesso dell'attestazione SOA richiesta al paragrafo 5.3.1, essa dovrà essere posseduta dalle Imprese che eseguiranno le prestazioni per cui la suddetta attestazione è richiesta nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate;

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.3.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente paragrafo 5.3, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità **economico** finanziaria e tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al presente AS.

I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'AS, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente AS, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime. Tali ultime consorziate, così come meglio specificato al successivo paragrafo 4, devono aver conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA, prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nell'AS.

In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

5.4 Comprova

La verifica dei requisiti generali e speciali, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, avverrà ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 36/2023 attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), disponibile presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Ai sensi dell'art. 96 comma 14, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

Ai sensi del art. 11 del DL. 209/2024 (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE).

5.4.2 Comprova del requisito di capacità economico – finanziaria

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria del fatturato globale è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.
Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato richiesto per la partecipazione all'Appalto Specifico.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

5.4.3 Comprova del requisito di capacità tecnico – professionale

*Nella Categorie Merceologiche nn. 7 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI :*La comprova del requisito di capacità tecnica relativo alla qualificazione SOA, è fornita mediante copia conforme all'originale della certificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e la classificazione delle opere richieste nel Bando di Gara ovvero avviene mediante l'acquisizione d'ufficio dell'attestazione SOA, presso il FVOE, istituito da Anac. SOA. La dichiarazione di conformità all'originale deve essere resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente.
Il concorrente sarà tenuto a comprovare la categoria e classifica SOA richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria merceologica di ammissione, oggetto della gara.

6 CATEGORIA DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

6.3 Categorie di ammissione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDAPA. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) in conformità all'art. 24 del D.Lgs 36/2023.

A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore 1economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella Categoria di ammissione indicata nella tabella che segue o in una Categoria di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo e dei relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del Bando Istitutivo come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo:

IDONEITÀ PROFESSIONALE	CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Iscrizione *nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della categoria Merceologica.*	*€ 219.000,00*	*Possesso della qualifica e relativa classifica per attività afferenti all'attestazione* ***OS 30*** *(o OG 11) nel caso l'AS/Lotto abbia ad oggetto la Manutenzione Straordinaria di "Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili".* *Classifica III*

L'importo presunto posto a base d'asta per la manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone è pari a € 150.000,00, l'Operatore economico, che non sia in possesso della SOA, potrà partecipare al confronto competitivo solo se abbia dichiarato, in fase di ammissione, il possesso dei requisiti dell'art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010.

B) In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.
Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e le Consorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 lett. a) e b) del bando istitutivo.
In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella "Categoria di Ammissione" richiesta.

Tutte le imprese, che partecipano all'AS sia in forma singola che associata o consorziata, dovranno essere in possesso dell'abilitazioni di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del DM 37/2008.

Rimane inteso che, quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L'operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura.
Come previsto nel paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, la categoria di ammissione dell'operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica dati, al momento dell'adozione del provvedimento di ammissione.

6.4 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 65 del Codice, ammesso allo SDAPA ed invitato all'AS, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, del Codice o può migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
Tuttavia, a pena di esclusione dall'AS, come previsto al punto 5.1 del Capitolato d'Oneri del bando istitutivo, l'avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo SDAPA alla categoria merceologica oggetto dell'Appalto Specifico prima dell'invio della lettera di invito. Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica. Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Non è inoltre in nessun caso consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie ammesse allo SDAPA. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, a pena di esclusione, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine di 10 giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'ausiliaria deve essere comunque operatore già ammesso allo SDAPA al momento di invio della lettera di invito.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente ed il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente paragrafo 5.2;
b) possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo. 5.2 oggetto di avvalimento, ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento sulla base del Modello di dichiarazione di avvalimento, allegato 12 al capitolato d'oneri AS, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato:
  - alla dichiarazione aggiuntiva nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
  - all'offerta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

7 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato.
L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità della stessa.
Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.
Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente, che con la trasmissione accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata).

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.
Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **15 MB** per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **15 MB** per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura. Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b), del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di prorogare la validità dell'offerta sino alla data che indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema e nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.
Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

L'offerta si compone dei seguenti documenti:

1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8;
2. Offerta tecnica che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 9.3;
3. Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 9.4;
4. Documenti allegati di cui al successivo paragrafo 22.

8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

8.3 Documenti

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 8.4) in bollo;
2. Dichiarazione aggiuntiva (di cui al paragrafo 8.6) – Allegato 11 al capitolato d'oneri AS;
3. DGUE – Allegato 18 al capitolato d'oneri AS. Compilato e firmato digitalmente in formato PDF;
4. "*Response xml*" del DGUE;
5. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 8.7);
6. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (di cui al successivo paragrafo 8.8);
7. Copia del verbale di sopralluogo come attestazione dell'esecuzione del sopralluogo preliminare obbligatorio (di cui al successivo paragrafo 8.12);
8. Patto di integrità – Allegato 16 al capitolato d'oneri AS – firmato digitalmente. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
9. Personale attualmente impiegato – Allegato 06 al capitolato d'oneri AS.

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

1. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento, raggruppamento temporaneo, consorzio o aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al paragrafo 8.14);
2. Eventuali "Response.xml" relativi alle imprese ausiliarie, dichiarazione sostitutiva e dichiarazione aggiuntiva;
3. Eventuali documenti relativi al subappalto (di cui al successivo paragrafo 8.11);
4. Eventuale dichiarazione relativa al concordato preventivo (di cui al successivo paragrafo 8.13).

8.4 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente, tra le altre le seguenti informazioni:

- la dichiarazione di aver preso visione del Bando Istitutivo, dell'Appalto Specifico e di tutta la documentazione ad essi allegata nonché di tutti i documenti ivi richiamati e citati, di averli attentamente letti e accettarli integralmente e incondizionatamente;
- la conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione allo SDAPA di riferimento del presente AS, così come eventualmente in seguito modificate e/o Rinnovate;
- dichiarazione di aver preso visione del Capitolato Tecnico e che i beni e/o i servizi che verranno offerti dal Concorrente rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 8.11 del presente capitolato;
- l'informativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- solo per i R.T.I., indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- indicare, in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziate il consorzio concorre. A queste ultime è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che delle consorziate e l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.
In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:

i) scaricata e salvata sul proprio pc;
ii) sottoscritta digitalmente:
  - in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
  - in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/idi comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
  - in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, mediante l'utilizzo del sistema pagoPA, usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;

- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 dal Consorzio.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- dall'impresa singola;
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi o GEIE dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

8.5 Documento unico della procedura di gara (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.Lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "R*equest.xml"* del Documento di gara unico europeo (DGUE) – Allegato 18 al capitolato d'oneri AS.

Il concorrente dovrà produrre la "*Response.xml*" del DGUE, con le seguenti modalità:

1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2) seleziona la compilazione come operatore economico;
3) esegue l'upload del file "*Request xml*";
4) inserisce i dati richiesti;
5) genera il file "*Response xml*".

La "*Response xml*" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML (ad es. con la firma CAdES con estensione.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

- **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).
Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella dichiarazione aggiuntiva che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.
Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il concorrente dichiara di possedere le condizioni previste dal paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nei paragrafi 5.2 e 5.3 del presente capitolato.
Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio delle Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare

tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B**,** si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo e paragrafo 5.3 del presente Capitolato;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo e al paragrafo 5.3 del presente Capitolato; in tale sezione dovranno essere indicati i fatturati dei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di pubblicazione della presente procedura;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo e al paragrafo 5.3 del presente Capitolato; in tale sezione dovranno essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

8.6 Dichiarazione aggiuntiva
La Dichiarazione aggiuntiva dovrà essere redatta, in conformità al facsimile di cui all'"Allegato 11 al capitolato d'oneri AS – Dichiarazione Aggiuntiva", sottoscritta con firma digitale dal medesimo soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di partecipazione e dovrà contenere, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

- nel caso in cui l'operatore economico assolva al pagamento del bollo, ai fini della partecipazione alla presente procedura, tramite marca da bollo di euro 16,00, l'indicazione del numero seriale della marca utilizzata;
- informazioni relative alla forma di partecipazione;
- dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice;
- di partecipare o meno al medesimo appalto specifico contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di partecipare o meno in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; in caso di partecipazione sia in qualsiasi forma che, come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione

atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della dichiarazione;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui al paragrafo 5.2.2.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato al presente Capitolato d'Oneri (Allegato 16 al capitolato d'oneri AS);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica o GEIE, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione aggiuntiva:
- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse;
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara e/o le consorziate non esecutrici di cui si avvale per il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica o GEIE ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione/GEIE deve produrre una *"Response.xml"* del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e una Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.
In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici, devono produrre una "*Response.xml*" del DGUE, una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva nelle parti pertinenti, mentre le consorziate non esecutrici di cui il consorzio si avvale per il possesso dei requisiti, devono produrre una "*Response.xml*" del DGUE e la Dichiarazione aggiuntiva, nelle parti pertinenti.

La "*Response.xml*" del DGUE è sottoscritta con le modalità di cui al precedente paragrafo 8.5.
La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quella Aggiuntiva sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La "*Response.xml*" del DGUE, la Dichiarazione sostitutiva e la Dichiarazione aggiuntiva sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

8.7 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, comma 1, del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 14.991,00, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Cauzione provvisoria e documenti a corredo".

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e alla mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 5 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. con bonifico o in assegni circolari, con versamento da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del Consiglio Regionale del Piemonte, Unicredit S.p.A. – Via Garibaldi, n. 2 – Torino, codice IBAN: IT 72 F 0200801044 000040782968, specificando che trattasi di "Deposito Provvisorio per l'Appalto Specifico per l'affidamento di Servizio biennale di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, illuminazione, forza motrice, rete dati ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari";
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio; all'Aggregazione(organo comune in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica); a qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   . la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   . la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   . la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti che dovranno essere inseriti nella sezione "Cauzione provvisoria e documenti a corredo".
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ella serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione aggiuntiva il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8.8 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

8.9 Patto d'integrità

Il patto d'integrità (Allegato 16 al capitolato d'oneri AS) attesta l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;

Lo stesso deve essere firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito a pena di esclusione nel sistema nell'apposito spazio "patto di integrità".

8.10 Documenti relativi all'avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 5.3 e/o per migliorare la propria offerta.

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e sugli eventuali requisiti speciali oggetto di avvalimento, mediante compilazione dell'apposita sezione della "*Response xml*" del DGUE nelle modalità descritte al paragrafo 8.5.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione del concorrente.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale, pena l'esclusione di entrambe. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente paragrafo 5.2;
- possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo 5.2 oggetto di avvalimento, ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento sulla base del Modello di dichiarazione di avvalimento, allegato 12 al capitolato d'oneri AS, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato:
  - alla dichiarazione aggiuntiva nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
  - all'offerta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta;
- la "*Response xml*" del DGUE dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8.11 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dalla legge.
In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

8.12 Verbale di Sopralluogo

Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema il verbale di sopralluogo di cui al precedente paragrafo 2.6.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancata presentazione del verbale di sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, del Codice.

8.13 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

L'operatore economico che al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal paragrafo 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà produrre a Sistema, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8.14 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate":

- copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme dell'RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di RTI costituendo:
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8.15 Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

A. integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
B. sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla "dichiarazione sostitutiva di partecipazione", ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- L'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, che dovranno essere rese nel termine perentorio di dieci (10) giorni, a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Resta in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato perentorio di dieci (10) giorni, a pena di esclusione. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

9 OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

9.3 Offerta tecnica

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione appaltante una Offerta Tecnica *redatta utilizzando il modello di Relazione tecnica (Allegato 19 al capitolato d'oneri Modello relazione tecnica – modello offerta tecnica)*

Nella compilazione della relazione tecnica dovranno essere rispettati tassativamente i limiti di caratteri, interlinea e lunghezza indicati nel documento stesso.

La Commissione esaminatrice giudicherà la relazione in base alla chiarezza espositiva ed al grado di dettaglio, alla qualità ed agli standard delle forniture offerti, alla completezza ed alla coerenza degli elementi proposti rispetto agli obiettivi prefissati. Verrà particolarmente apprezzata la capacità di sintesi e l'omissione di informazioni irrilevanti al fine del giudizio dell'offerta.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione della Relazione tecnica, la quale non sarà restituita e resterà di proprietà del Consiglio.

Nel caso di dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, l'Impresa in gara dovrà fornire una dichiarazione firmata in cui argomenta in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

~~da una Dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Offerta Tecnica" con indicazione delle caratteristiche tecniche offerte previste dal Capitolato Tecnico; tale dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione:~~

- ~~scaricata e salvata sul proprio pc;~~
- ~~sottoscritta digitalmente;~~
- ~~immessa nuovamente a sistema;~~

~~Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di due cifre decimali;~~

~~da una relazione tecnica~~

L'offerta tecnica si compone di:

A. Una dichiarazione in formato .pdf denominata "Relazione Tecnica" che dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa rispetto ai criteri e sub-Criteri discrezionali, contrassegnati con la lettera "D" e riportati al successivo paragrafo 11 all'interno della "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica"; la relazione non dovrà superare le 10 facciate in formato A4, ovvero in formato A3 ripiegato in A4, carattere con dimensione non inferiore a 10 punti. Ciascuna facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Si precisa sin d'ora che, eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni di seguito riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Si specifica che eventuali copertine e/o divisori non saranno conteggiati nel numero di facciate indicate Tale Relazione Tecnica dovrà essere, a pena di esclusione:
   - sottoscritta digitalmente;
   - immessa a sistema;
B. Una dichiarazione, anche essa sottoscritta digitalmente, contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc., argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente potrà inviare tale dichiarazione attraverso il suo inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "Eventuale documentazione coperta da riservatezza". Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
   - ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo 2.5, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
   - eventualmente, nel caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

~~Si precisa che il Capitolato tecnico presente a Sistema e la dichiarazione "Offerta Tecnica" generata dal Sistema contengono una versione sintetica dei soli Sub-Criteri di valutazione di natura quantitativa/tabellare, la cui versione estesa è riportata al successivo paragrafo 11 all'interno della "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica".~~

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle Certificazioni; in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni.

La comprova delle certificazioni avverrà prima della stipula del contratto e in caso di riscontro negativo è prevista l'esclusione e l'applicazione delle penali contrattuali.

La presenza nella documentazione che compone l'"Offerta Tecnica" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

9.4 Offerta economica

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

- scaricare e salvare sul proprio PC;
- sottoscrivere digitalmente;
- immettere a sistema.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:

a) i valori economici richiesti (da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (ad esempio: 21,214 viene troncato a 21,21; 21,216 viene troncato a 21,21);

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, il CCNL applicato e nel caso in cui il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto, la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

d) ~~se prevista la clausola sociale, il piano di assorbimento;~~

e) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;

f) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.

10 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'offerta tecnica e l'offerta economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs n. 36/2023;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  . se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  . se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  . se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

11 AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

11.1 Criterio di aggiudicazione

L'Appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Capitolato tecnico.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica	*30*
TOTALE	100

Punteggio tecnico

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti "Ambiti di Valutazione", definiti all'interno dell'appendice 1 al Capitolato d'Oneri del bando istitutivo:

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Punti 40,5
B) GOVERNO E CONTROLLO DEI SERVIZI	Punti 19,5
C) GESTIONE AMBIENTE E SALUTE	Punti 10

La valutazione sarà effettuata sulla base dei "Criteri" e "Sub–Criteri di Valutazione" elencati nella sottostante "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica".

Con riguardo ai punteggi indicati nelle tabelle sottostanti si precisa che nella colonna "Modalità di valutazione":

- con la lettera "Q" vengono indicati i "Sub-Criteri Quantitativi (presenti sulla piattaforma), i cui punteggi saranno attribuiti automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica presente nel Capitolato tecnico;
- con la lettera "T" vengono indicati i "Sub-Criteri Tabellari" (presenti sulla piattaforma), il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;

- con la lettera “D” vengono indicati i “Sub-Criteri Discrezionali”, i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all’interno della relazione tecnica di cui al paragrafo 9.3.

Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica

A	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO					
n°	Criteri di Valutazione	Max Punti	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Max Punti	Modalità di Valutazione (T/Q/ D)
A.1	Certificazioni	7	A.1.1	Certificazione UNI EN ISO 9001 Gestione della Qualità. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell'appalto.	1	T
			A.1.2	Certificazione UNI EN ISO 14001 Gestione Ambientale Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto.	2	T
			A.1.3	Certificazione OHSAS 18001 Gestione della Sicurezza Possesso di certificazione sul sistema di gestione della sicurezza ai sensi della norma OHSAS 18001 in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto.	2	T
			A.1.4	Certificazione SA 8000 Responsabilità Sociale Possesso della certificazione SA 8000 in corso di validità per i servizi oggetto dell'appalto.	2	T
A.2	Qualità della struttura organizzativa	12	A.2.1	Struttura Organizzativa L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere, fermi restando i requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico del bando istitutivo, eventualmente integrato in sede di AS, la struttura organizzativa che utilizzerà per l'esecuzione e gestione del servizio. In particolare, dovrà descrivere i seguenti aspetti: - Modello e Dimensionamento della struttura organizzativa; - Figure professionali coinvolte e relativa qualifica, titolo di studio, formazione specifica ed esperienza; - Modalità di interazione e procedure di coordinamento tra le diverse aree/funzioni/figure professionali; - Flessibilità e adattabilità della struttura organizzativa per fronteggiare eventuali situazioni di concentrazione di attività, eventuali indisponibilità di personale, eventuali altre emergenze attinenti, a vario titolo, all’erogazione dei servizi. La valutazione terrà conto, tra l’altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della coerenza della struttura proposta rispetto alla contestualizzazione degli immobili/siti oggetto dell’appalto.	3	D
			A.2.2	Esperienza Responsabile del Servizio (Anni) Impegno a nominare un Responsabile del Servizio (rif. par. 6.1.2 dell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico) con pregressa esperienza in ruoli similari e analoghi per contratti aventi ad oggetto i servizi di manutenzione degli elettrici e speciali. L'esperienza pregressa dovrà essere posseduta dal Responsabile del Servizio alla data di stipula del contratto. 0) Nessuna esperienza o esperienza inferiore a 5 anni oppure A) Esperienza pregressa pari o maggiore di 5 anni oppure B) Esperienza pregressa pari o maggiore di 10 anni oppure C) Esperienza pregressa pari o maggiore di 15 anni	0,00 0) Nessuna Esperienza/Esperie nza inferiore a 5 anni 0,50 A) Esperienza pregressa maggiore di 5 anni e inferiore a 10; 1,50 B) Esperienza pregressa maggiore di 10 anni e inferiore a 15; 2,00 C) Esperienza pregressa maggiore di 15 anni	T

			A.2.3	Esperienza Responsabile del Servizio (Importo contratti) Impegno a nominare un Responsabile del Servizio (rif. par. 4.1.1.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) che, alla data di stipula del contratto, abbia gestito (in ruoli similari e analoghi), almeno per un anno, almeno un contratto di servizi di manutenzione agli impianti elettrici e speciali di valore medio annuo: 0) Nessun contratto gestito o gestione di un contratto di valore medio annuo inferiore al Valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico Oppure A) pari o superiore al valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico oppure B) pari o superiore al doppio del valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico oppure C) pari o superiore al triplo del valore annuo posto a base d'asta dell'Appalto Specifico	0,00 0) Nessun contratto gestito/gestione contratto/i inferiore al Valore posto a base d'asta 0,50 A) Gestione di almeno un contratto pari o superiore al valore posto a base d'asta 1,50 B) Gestione di almeno un contratto pari o superiore al doppio del valore posto a base d'asta 2,00 C) Gestione di almeno un contratto pari o superiore al triplo del valore posto a base d'asta	T
			A.2.4	Qualifica del personale operativo UNI EN 15628:2014 – Tecnico Specialista di Manutenzione Possesso da parte di almeno l'80% del personale manutentore impegnato nelle attività di manutenzione, della certificazione dei requisiti di cui alla normativa UNI EN 15628:2014 "Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione" e specificatamente per il profilo di "Tecnico specialista di Manutenzione".	1	T
			A.2.5	Formazione del personale operativo Impegno a adottare misure formative di almeno 8 ore per tutto il personale del Fornitore adibito all'esecuzione del servizio presso la stazione appaltante, oltre alle minime previste da Normativa. Le misure formative dovranno essere erogate entro 60 giorni dall'avvio del servizio, e dovranno trattare almeno i seguenti argomenti: - sicurezza sui luoghi di lavori e dei rischi da interferenze; - evoluzione della normativa tecnica specialistica di riferimento per gli impianti oggetto del servizio; - metodologie di prevenzione dell'inquinamento, la gestione dei materiali, la corretta gestione dei rifiuti da manutenzione e la corretta conduzione degli impianti ai fine del contenimento dei consumi energetici.	2	T
			A.2.6	Qualità della formazione del personale operativo L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere la metodologia e le soluzioni proposte per la progettazione ed esecuzione di corsi di formazione specifici per il personale adibito all'esecuzione del servizio. In particolare verranno valutati i seguenti aspetti: - piano formativo, criteri e modalità di percorsi di aggiornamento, targetizzazione della formazione sulle esigenze specifiche della Stazione Appaltante: - proposte in termini di aumento del monte ore di formazione; - procedura per la selezione dei docenti con evidenza dei criteri utilizzati per la scelta dei profili professionali più idonei alla gestione ed erogazione dei corsi - profilo curriculare dei docenti dei corsi proposti in termini di titoli ed anni di esperienza sulle tematiche oggetto della formazione tecnica;	2	D
A.3	Caratteristiche migliorative del servizio Caratteristiche migliorative del servizio	21,5	A.3.1	Aumento della franchigia Impegno ad aumentare il valore della franchigia (rif. par. 4.2.3.2 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) definito dalla Stazione Appaltante in sede di Appalto Specifico (AS). • 0) Nessun aumento • A) Aumento del valore di franchigia del 25 • B) Aumento del valore di franchigia del 50% • C) Aumento del valore di franchigia del 75% • D) Aumento del valore di franchigia del 100%	0,00 0) Nussun aumento 1,50 A) Aumento del valore di franchigia del 25% 3,00 B) Aumento del valore di franchigia del 50% 4,50 C) Aumento del valore di franchigia del 75% 6,00 D) Aumento del valore di franchigia del 100%	T

			A.3.2	Programma di manutenzione - Proposte migliorative L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere le migliore proposte dall'offerente in merito alle attività di manutenzione preventiva definite all'interno della documentazione dell'AS. Le migliorie proposte saranno recepite all'interno del programma di manutenzione. Le migliorie proposte saranno valutate anche in relazione alla specificità degli impianti oggetto del servizio e della destinazione d'uso degli immobili.	2,5	D
			A.3.3	Riduzione tempi di sopralluogo – Emergenza Riduzione dei tempi per l'esecuzione del sopralluogo, in orari non coperti dall'eventuale presidio, nel caso di chiamata per richiesta di intervento avente livello di priorità "Emergenza" (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 120 minuti a 60 minuti.	2,5	T
			A.3.4	Riduzione tempi di sopralluogo – Urgenza Riduzione dei tempi per l'esecuzione del sopralluogo, in orari non coperti dall'eventuale presidio, nel caso di chiamata per richiesta di intervento avente livello di priorità "Urgenza" (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 8 ore a 4 ore	2	T
			A.3.5	Riduzione tempi di sopralluogo - Nessuna Urgenza Riduzione dei tempi per l'esecuzione del sopralluogo, in orari non coperti dall'eventuale presidio, nel caso di chiamata per richiesta di intervento avente livello di priorità "Nessuna Urgenza" (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 24 ore a 12 ore	1	T
			A.3.6	Riduzione tempi di intervento - Programmabile a breve termine Riduzione dei tempi di "inizio esecuzione intervento" per le attività classificate come "Programmabile a breve termine" (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 5 giorni lavorativi a 2 giorni lavorativi.	1,5	T
			A.3.7	Riduzione tempi di intervento - Programmabile a medio termine Riduzione dei tempi di "inizio esecuzione intervento" per le attività classificate come "Programmabile a medio termine" (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 15 giorni lavorativi a 7 giorni lavorativi.	1	T
			A.3.8	Riduzione tempi di intervento - Programmabile a lungo termine Riduzione dei tempi di "inizio esecuzione intervento" per le attività classificate come "Programmabile a lungo termine" (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) da 60 giorni lavorativi a 30 giorni lavorativi.	1	T
			A.3.9	Riduzione dei tempi emissione preventivo Riduzione dei tempi per l'elaborazione del preventivo da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione (rif. par. 5.2.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico): a) nel caso di interventi di manutenzione a guasto da 2 giorni lavorativi a 1 giorno lavorativo; b) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da 4 giorni lavorativi a 2 giorni lavorativi.	0,00 0) Nussun aumento 1,00 A) riduzione interv.manut. a guasto da 2 a 1 2,00 B) riduzione interv.manut. straord. da 4 a 2 Max 3 punti	T
			A.3.1 0	Riduzione tempi Scheda di Consuntivo Intervento Riduzione dei tempi entro i quali il Fornitore deve procedere alla compilazione e alla consegna al Direttore dell'esecuzione della Scheda di Consuntivo Intervento (rif. par. 5.1.4 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico): - da 2 giorni lavorativi a 1 giorno lavorativo.	1	T
Totale					40,5	

B	GOVERNO E CONTROLLO DEI SERVIZI					
n°	Criteri di Valutazione	MaxPunti	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Max Punti	Modalità di Valutazione (T/Q/ D)

B.1	Anagrafica, soluzioni IT e contact center	15	B.1.1	Anagrafica tecnica (classificazione e codifica) Impegno a realizzare l'anagrafica tecnica (rif. par. 5.5 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) utilizzando i criteri di classificazione e codifica della norma UNI 8290:1981.	2	T
			B.1.2	Anagrafica architettonica aggiuntiva Impegno a realizzare, in formato DWG, e a consegnare all'amministrazione, un'anagrafica architettonica su CAD degli ambienti in cui sono ubicati gli impianti oggetto del servizio su cui viene riportata l'esatta ubicazione dei componenti tecnici più critici ai fini del funzionamento dei singoli impianti oggetto del servizio (identificati con il relativo codice assegnato). In tal caso il tempo massimo a disposizione del Fornitore per la consegna della documentazione inerente all'anagrafica tecnica è aumentato di 30 giorni.	3	T
			B.1.3	Anagrafica tecnica (riduzione tempi di consegna) Impegno a consegnare, 30 giorni prima secondo quando disciplinato dal par. 5.5.2 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico, la documentazione inerente all'anagrafica tecnica.	1	T
			B.1.4	Anagrafica tecnica (modalità e le procedure) L'Offerente dovrà descrivere, all'interno della relazione tecnica, in riferimento all'anagrafica tecnica (rif. par. 5.5.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) le modalità e le procedure che intende attuare, l'organizzazione dedicata e le tecnologie utilizzate per ogni fase (acquisizione dei dati, rilievo e censimento, restituzione informatica), e i tempi di aggiornamento della documentazione.	1	D
			B.1.5	Sistema Informativo - Funzionalità monitoraggio interventi Impegno ad implementare sul sistema informativo (rif. par. 5.4.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) una funzionalità che sia in grado di consentire alla Stazione Appaltante di monitorare gli interventi di manutenzione a guasto e di manutenzione straordinaria. La funzione dovrà consentire di visualizzare: - Codice e descrizione dell'intervento; - Stato di risoluzione/ripristino (secondo fasi consequenziali) - Tempi di risoluzione/ripristino/chiusura previsti ed effettivi;	2	T
			B.1.6	Sistema Informativo - Caricamento Anagrafica Impegno ad implementare/caricare sul sistema informativo (rif. par. 5.4.1 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) l'anagrafica tecnica realizzata secondo quanto definito dal par. 5.5 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico e come migliorato in sede di offerta tecnica.	2	T
			B.1.7	Sistema Informativo - Funzionalità Community Web Impegno ad implementare sul sistema informativo (rif. par. 5.2.3 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico) una funzionalità di Community Web che consenta ai dipendenti dell'amministrazione e agli occupanti i siti oggetto del servizio, di: - effettuare segnalazioni su anomalie degli impianti; - reperire informazioni su numeri e nominativi dei referenti da contattare; - richiedere informazioni sul servizio di manutenzione; - scaricare/consultare eventuale documentazione realizzata dal fornitore per i dipendenti della Stazione Appaltante.	2	T
			B.1.8	Sistema Informativo - Modalità e caratteristiche L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere come intende sviluppare ed integrare le soluzioni IT per il governo dei servizi. La qualità della soluzione proposta sarà valutata in termini di: - architettura hardware e software; - prestazioni (scalabilità, portabilità, livelli di sicurezza, ecc.); - eventuale integrazione con le infrastrutture/applicazioni già in dotazione alla stazione appaltante.	2	D
B.2	Sistemi di Controllo	4.5	B.2.1	Resoconto Annuale Impegno a produrre e consegnare al Direttore dell'esecuzione, in aggiunta al Resoconto Annuale (rif. par. 9 dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico), un ulteriore resoconto semestrale al termine del sesto mese di ogni anno di riferimento. Il Resoconto semestrale dovrà avere lo stesso livello di dettaglio e contenere gli stessi contenuti minimi previsti per il Resoconto Annuale.	2	T

			B.2.2	Misure di Controllo della qualità del servizio L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere le misure e il sistema che intende adottare ai fini del controllo interno per il rispetto della qualità e dei livelli di servizio contrattuali. Sarà valutata la concretezza, l'affidabilità e l'incisività delle misure e dei sistemi proposti in termini di: - struttura organizzativa e figure preposte alle valutazioni e al controllo; - procedure e azioni che si intende implementare per garantire i Livelli di Servizio o per risanare situazioni in caso di indicatori di prestazione e soddisfazione e/o di controlli e verifiche con esito negativo.	0,50	D
			B.2.3	Sistemi automatici di gestione e monitoraggio impianti L'Offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere i sistemi automatici che intende implementare per la gestione degli impianti (es. accensione e spegnimento impianti di illuminazione) e il monitoraggio di dati/parametri inerenti l'efficienza degli stessi (es. parametri tecnici di funzionamento, ecc.) e i consumi energetici degli impianti. Le modalità di monitoraggio dovranno essere volte alla riduzione della probabilità di guasto e dell'indisponibilità dell'impianti e alla riduzione dei consumi. La proposta dovrà contenere degli indicatori specifici che dovranno essere oggetto di monitoraggio periodico). La valutazione terrà conto: delle funzioni del sistema proposto (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, quantificazione riduzione impatti ambientali e conseguente risparmio energetico, ecc); degli apparecchi da installare (misuratori, sensori, rilevatori, ecc.); dei dati rilevabili, degli indicatori elaborati e della relativa periodicità di rilevazione; della reportistica che consente di ottenere; delle tempistiche e costi (a carico del concorrente) associati alla realizzazione del sistema.	2	D
Totale					19,50	

C	GESTIONE AMBIENTE E SALUTE					
n°	Criteri di Valutazione	MaxPunti	n°	Sub-Criteri di Valutazione	Max Punti	Modalità di Valutazione (T/Q/ D)
C.1	Attrezzature, materiali e iniziative di sensibilizzazione	6	C.1.1	Divise Ecolabel per il personale Possesso della certificazione Ecolabel europeo per i prodotti tessili per le divise del personale addetto all'esecuzione del servizio	2	T
			C.1.2	Documenti in formato elettronico Impegno: - a presentare ogni tipo di documento in formato elettronico e - qualora la Stazione Appaltante richieda documenti in formato cartaceo, questi devono essere redatti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 4 aprile 2013 scaricabili all'indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore.	1	T
			C.1.3	Calzature Ecolabel per il personale operativo Possesso della certificazione Ecolabel europeo per le calzature utilizzate come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	1	T
			C.1.4	Interventi formativi per gli occupanti degli immobili Impegno ad adottare misure formative, attraverso personale qualificato, di almeno 4 ore complessive (da suddividere in uno o più interventi formativi) da fornire, entro 120 giorni dall'avvio del servizio, ai dipendenti dell'amministrazione e agli occupanti i siti oggetto del servizio finalizzate alla conoscenza del corretto uso degli impianti, al contenimento dei consumi energetici e degli impatti ambientali.	1	T

			C.1.5	Qualità degli interventi formativi per gli occupanti degli immobili L'offerente all'interno della relazione tecnica dovrà descrivere: - il piano informativo/formativo proposto, i criteri e modalità di percorsi di aggiornamento, la targhettizzazione della formazione/informazione sulle esigenze specifiche dell'Amministrazione; - procedura per la selezione dei docenti con evidenza dei criteri utilizzati per la scelta dei profili professionali più idonei alla gestione ed erogazione dei corsi; - il profilo curriculare dei docenti dei corsi proposti in termini di titoli ed anni di esperienza sulle tematiche oggetto della formazione tecnica; - le metodologie per valutare il grado di apprendimento rispetto alla formazione erogata;	0,5	D
			C.1.6	Piano Informativo e di sensibilizzazione L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere il piano informativo (esclusa l'attività di formazione) e le relative modalità di realizzazione, che intende attuare nei confronti del personale della Stazione Appaltante interessato, al fine di veicolare le informazioni inerenti: - orari e modalità di erogazione del servizio; - modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti; - uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia. Sarà valutata l'efficacia degli strumenti e delle modalità operative proposte anche rispetto alla specificità dell'appalto.	0,5	D
C.2	Riduzione degli impatti ambientali e salvaguardia della salute	4	C.2.1	Misure specifiche di Gestione Ambientale L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere le misure specifiche di gestione ambientale che, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, si impegna ad adottare al fine di contenere gli impatti ambientali derivanti dall'esecuzione.	1	D
			C.2.2	Sostituzione Lampade conformi ai CAM L'offerente, nell'esecuzione della manutenzione degli impianti di illuminazione interna ed esterna, si impegna ad effettuare la sostituzione delle lampade guaste o esauste con lampade di pari performance e conformi ai requisiti minimi di cui ai paragrafi 4.1.3 e ss. del CAM (Criteri Ambientali minimi) "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).	3	T
Totale					10	

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
A ciascuno dei Sub-Criteri di Valutazione di natura Discrezionale di cui ai nn. A.2.1, A.2.6, A.3.2, B.1.4, B.1.8, B.2.2, B.2.3, C.1.5, C.1.6, C.2.1 è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo:

Giudizio	Valore del coefficiente (V)
Non valutabile	0

C(n) = Sommatoria (n) [W*V] Dove:

C(n) = indice di valutazione dell'offerta tecnica
(n) = numero totale degli elementi/criteri dell'offerta tecnica
W = punteggio max attribuibile all'elemento/criterio
V = coefficiente della prestazione dell'offerta tecnica rispetto all'elemento/criterio, variabile fra zero e uno

L'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Sub-Criteri di Valutazione di natura discrezionale verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi "coefficienti percentuali":

Parzialmente adeguato	0,3
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	1

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, alfine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Si riportano di seguito le metodologie di comprova per i seguenti Sub-Criteri oggetto di valutazione, per i quali la comprova è prevista:

n°	Sub-Criteri di Valutazione	Tipo Comprova (O/E)	Comprova
A1	A.1.1	O	La comprova da parte dell'offerente avviene presentando, prima dell'avvio del servizio, un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi manutenzione degli impianti elettrici, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto all'art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.
	A.1.2	O	La comprova da parte dell'offerente avviene presentando, prima dell'avvio del servizio, un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi manutenzione degli impianti elettrici, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. La comprova da parte dell'offerente può avvenire anche allegando la registrazione EMAS rilasciata da un organismo accreditato per lo specifico scopo. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto all'art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.

		A.1.3	O	La comprova da parte dell'offerente avviene presentando, prima dell'avvio del servizio, un certificato di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla norma BS OHSAS 18001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto all'art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.
		A.1.4	O	La comprova da parte dell'offerente avviene presentando, prima dell'avvio del servizio, un certificato di conformità del sistema di gestione attinente alla responsabilità sociale d'impresa alla norma SA 8000, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per lo specifico scopo. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto all'art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.
	A2	A.2.1	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
		A.2.2	O	La comprova da parte dell'offerente avviene, prima dell'avvio del servizio, allegando copia del Curriculum Vitae aggiornato della persona incaricata da cui sia possibile verifica il possesso di tale caratteristica migliorativa.
		A.2.3	O	La comprova da parte dell'offerente avviene, prima dell'avvio del servizio, allegando: - copia del Curriculum Vitae aggiornato della persona incaricata; - copia delle lettere di incarico o similari; - copie dei contratti gestiti e dei relativi quadri economici da cui sia possibile verificare il possesso di tale caratteristica migliorativa.
		A.2.4	O	La comprova da parte dell'offerente avviene, prima dell'avvio del servizio, comunicando i nominativi degli operatori destinati alle attività di manutenzione e allegando, per gli operatori in possesso della qualifica pari in numero almeno alla % richiesta dal criterio, copia della certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento riconosciuto.
		A.2.5	E	Il Fase di esecuzione il fornitore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, un'attestazione di avvenuta Formazione rilasciata dalla società/docente che avrà erogato la formazione da cui si evincano i contenuti, i profili curriculari dei docenti, la durata e i nominativi dei partecipanti (coerenti con quanto proposto in sede di offerta)
		A.2.6	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto

A3	A.3.1	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.2	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.3	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.4	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.5	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.6	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.7	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.8	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.9	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	A.3.10	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
B1	B.1.1	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.1.2	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.1.3	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.1.4	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
	B.1.5	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.1.6	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.1.7	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.1.8	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
	B.1.9	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità

B2	B.2.1	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto
	B.2.2	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
	B.2.3	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
C1	C.1.1	O	La comprova da parte dell'offerente avviene presentando prima dell'avvio del servizio idonee certificazioni attestante il rispetto dei requisiti di cui sopra. Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica appropriata per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
	C.1.2	E	Su richiesta della Stazione Appaltante, il fornitore dovrà presentare, in fase di esecuzione, la documentazione tecnica prevista a comprova indicata all'interno dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 4 aprile 2013 scaricabili all'indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore
	C.1.3	O	Su richiesta della Stazione Appaltante, il fornitore dovrà prima dell'avvio del servizio, presentare l'elenco dei prodotti offerti e la relativa documentazione attestante il possesso dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2016/1349/UE) o altra etichetta ambientale di Tipo I equivalente (conforme alla norma ISO 14024). In particolare, dovrà essere riportato per ogni prodotto fornito nell'elenco il numero di certificato dell'etichetta posseduta.
	C.1.4	E	La fase di esecuzione il fornitore dovrà erogare un corso entro 120 giorni dall'avvio del servizio, a seguito del quale consegnare un'attestazione di avvenuta Formazione rilasciata dalla società/docente che avrà erogato la formazione da cui si evincano i contenuti, i profili curriculari dei docenti, la durata e i nominativi dei partecipanti
	C.1.5	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
	C.1.6	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
C2	C.2.1	E	La relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste - Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto.
	C.2.2	E	Sarà cura della Stazione Appaltante verificare in sede di esecuzione dell'appalto la conformità a quanto offerto

Si precisa che nella colonna “Tipo Comprova (O/E)”:

- con la lettera “O” vengono indicati i “Sub-Criteri”, la cui comprova avviene prima dell’avvio del servizio;
- con la lettera “E” vengono indicati i “Sub-Criteri”, la cui comprova avviene in sede esecuzione dell’appalto.
-

Punteggio economico

Il fornitore dovrà indicare a Sistema una percentuale di ribasso da applicare alla base di gara relativa ai servizi di manutenzione oggetto dell’AS e indicati nelle apposite Schede Tecniche presenti sul Sistema, in modalità solo in cifre con 2 cifre decimali.

Come indicato nel Capitolato Tecnico si precisa che in relazione alla Scheda “Manutenzione extra-canone” il concorrente dovrà indicare:

- un ribasso percentuale che sarà applicato ai listini/prezzari definiti dall’Amministrazione all’interno della Documentazione della presente procedura ed in particolare al Prezzario della Regione Piemonte edizione 2025; il ribasso dovrà intendersi applicato al prezzario vigente alla data di presentazione dell’offerta, fermo restando che la Stazione appaltante remunererà le relative prestazioni sulla base del medesimo ribasso applicato ai prezzari vigenti alla data del preventivo dell’intervento da parte del Fornitore;
- un ribasso percentuale sul costo della manodopera che sarà applicato alla sola componente utile di impresa più spese generali (si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 4.5.3 del Capitolato Tecnico allegato al Bando istitutivo dello SDAPA).

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta utilizzando il modello di Manutenzione extra-canone allegato (Allegato 20 - scheda di “Manutenzione extra-canone”).

I ribassi offerti saranno applicati, con i relativi pesi individuati dall’Amministrazione, all’”Importo stanziato” per le suddette attività solo ai fini dell’aggiudicazione dell’AS.

Resta inteso che tali ribassi offerti saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi che risulteranno dovuti durante l’esecuzione contrattuale rispetto alle attività extra canone eventualmente richieste, come previsto nel Capitolato tecnico allegato al Capitolato d’Oneri istitutivo.

Il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE) è riportato all’interno del capitolato Tecnico ed è attribuito automaticamente dal sistema a ciascun operatore economico in relazione ai ribassi offerti. Il calcolo del punteggio economico verrà effettuato mediante l’utilizzo del metodo dell’interpolazione bilineare.

Formula per il metodo dell’interpolazione bilineare (lineare “spezzata” sulla media – interdipendente):

$$PE_i = \begin{cases} PE_{max} * K * R_i / R_{medio} & \text{se } R_i \leq R_{medio} \\ PE_{max} * \left[K + (1-K) * \dfrac{(R_i - R_{medio})}{(R_{max} - R_{medio})} \right] & \text{se } R_i > R_{medio} \end{cases}$$

Dove:

- PEi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
- PEmax = massimo punteggio attribuibile
- Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- Rmax = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
- Rmedio = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti in gara
- Parametro K = 0,85

Nel caso in cui le offerte valide risultino inferiori a tre si utilizzerà la formula lineare.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE):

$$Ptotale = PT + PE$$

Si precisa che con la sottoscrizione del documento di offerta generato automaticamente dal sistema, l'impresa si assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali", e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice costituisce clausola di risoluzione/decadenza del presente Contratto.
Si precisa, altresì, che l'impresa, con la sottoscrizione del documento d'offerta (e l'eventuale stipulazione del Contratto), generato automaticamente dal Sistema, dichiara di accettare, senza riserva ed eccezione alcuna, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "avvisi bandi ed inviti" e allegato al presente Capitolato) e che il mancato rispetto di tale documento dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del Contratto.
Inoltre, ai sensi dell'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la Società contraente sarà tenuta a dichiarare che "*non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio Regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. La Società contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del Contratto. La Società contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'Art. 53 del D.Lgs n.165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi*".
Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage", verrà resa dalla Ditta Aggiudicataria, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione che la Ditta dovrà restituire firmato digitalmente, e che sarà inviato dal Consiglio insieme alla documentazione richiesta per la stipulazione del Contratto.

11.2 Cause di esclusione e ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre nel caso di:

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice;
- concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo;
- ai sensi del medesimo articolo, la presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- documentazione per la gara non pervenuta all'Amministrazione nei termini indicati;
- offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale: in tal caso saranno esclusi tutti i concorrenti interessati dalla fattispecie.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio Regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

11.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo. La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.
Durante la prima seduta aperta al pubblico il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le offerte tecniche e le offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alle successive sedute pubbliche, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.
Successivamente il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente CDO;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 8.15;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

11.4 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Codice.
La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

11.5 Svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati.

Verifica documentazione amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 8.15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Valutazione delle offerte tecniche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e i sub criteri con le modalità indicate dal presente Capitolato d'Oneri.

In seguito all'assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

i) il punteggio tecnico complessivo, attribuito alle singole offerte tecniche;
ii) le eventuali esclusioni;
iii) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;
iv) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

La stazione appaltante procederà, in più sedute riservate all'esame e verifica delle offerte economiche presentate a Sistema.

Valutazione delle offerte economiche

La commissione giudicatrice all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Capitolato d'Oneri.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 comma 8 del Codice.

Come da giurisprudenza consolidata, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria colui che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore pareggio l'ag-

giudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che ha presentato l'offerta cronologicamente antecedente. Al fine di individuare l'offerta cronologicamente antecedente vale quanto detto al paragrafo 1.4 del presente Capitolato.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 22 i ribassi offerti.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice - i casi di esclusione da disporre nei casi di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Nel caso in cui, a seguito della formazione della graduatoria, non siano presenti offerte anomale, la Commissione procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

11.6 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti dal paragrafo 9.4 del presente Capitolato.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs 36/2023.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

12 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare: l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 2.5 del presente Capitolato. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.1 al Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Si potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

13 AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.
Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "Domanda di ammissione" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo

5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.
Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'AS deve essere approvata da Consip prima dell'invio della lettera di invito.
Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

14 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 5 giorni la seguente documentazione:

a) Modulo per la dichiarazione di conto dedicato inviato dall'Amministrazione tramite PEC debitamente compilato e firmato digitalmente;
b) Il D.U.V.R.I. pubblicato in fase di gara, tramite piattaforma Consip, firmato digitalmente;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 15.1 del presente Capitolato d'Oneri;
d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 15.2 del presente Capitolato d'Oneri;
e) documenti per la comprova prevista prima della stipula di cui ai Sub-Criteri di Valutazione: A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.2.4, A.2.5, A.2.8, C.1.1, C.1.3;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'A.N.AC. - n. 585 del 19 dicembre 2023).

Revoca dell'aggiudicazione

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omesso di fornire i documenti richiesti per la stipula del contratto entro i termini richiesti, ovvero abbia reso false dichiarazioni, sarà revocata l'aggiudicazione provvisoria e sarà escussa la garanzia provvisoria.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio Regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.
Inoltre, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui all'Art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.
Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, conforme allo Schema allegato al presente Capitolato d'Oneri.

15 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

15.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva.

L'ammontare della garanzia deve essere reintegrato qualora il Consiglio Regionale effettui su di esso dei prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto con le conseguenze previste per la risoluzione (Clausola risolutiva espressa – Art. 1456 C.C.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (Art. 1382 C.C.).

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del medesimo articolo.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 106 comma 8 per la garanzia provvisoria.

15.2 Polizza assicurativa

La Ditta Aggiudicataria, ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, dovrà stipulare e consegnare, necessariamente prima dell'inizio del servizio al Consiglio regionale, copia di una Polizza comprensiva di:

A) Polizza di assicurazione a copertura del rischio della Responsabilità Civile verso terzi per morte, lesione personali, danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività oggetto dell'Appalto.

Nel novero dei terzi devono essere compresi:

- i componenti dell'Assemblea Regionale in attività ed ex-Consiglieri Regionali;
- tutti i dipendenti del Consiglio regionale e comunque della Regione Piemonte;
- le persone che in qualità di dipendenti occasionali, collaboratori, consulenti o semplici visitatori a qualsiasi titolo delle sedi del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari abbiano accesso agli uffici del Consiglio regionale;
- i subappaltatori del servizio se previsti ed autorizzati.

Sono assicurati a tutti gli effetti i danni provocati agli edifici e alle cose di proprietà del Consiglio regionale o della Regione Piemonte, dei Consiglieri, dei dipendenti o di terzi depositate negli edifici di cui sopra.

La garanzia assicurativa dovrà essere estesa:

- alla Responsabilità Civile derivante dalla committenza delle attività oggetto dell'Appalto;
- ai danni derivati da incendio delle cose o attrezzature dalla Ditta Aggiudicatrice o dalla stessa detenute ed utilizzate nell'ambito delle attività svolte all'interno dei fabbricati di proprietà e/o in uso del Consiglio regionale;
- ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi (compreso le attività del Consiglio regionale o comunque della Regione Piemonte) con un massimo per ogni anno assicurativo di €. 100.000,00;
- alla responsabilità civile personale degli addetti al servizio di cui al presente Appalto.

La polizza dovrà prevedere comunque un massimale di almeno €. 1.000.000,00 per ogni sinistro.

B) Polizza d'assicurazione a copertura del rischio della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (personale soggetto o non soggetto ad assicurazione obbligatoria INAIL) comprese le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS e comprese le malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere comunque un massimale unico di €. 1.000.000,00 per ogni sinistro.

Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere accese prima della consegna del servizio, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'Appalto fino al completamento della consegna delle opere.
Devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio e comunque prima della liquidazione della fattura alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accessione delle polizze suddette.

16 PENALI

L'art. 126 del D.Lgs 36/2023 prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali commisurate ai giorni di ritardo; pertanto, ferma restando l'applicazione della disciplina generale prevista dal Codice per la determinazione delle penali valgono le disposizioni di seguito indicate:

- Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 da trattenersi al momento del pagamento dell'attività svolta, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggiore danno causato. Qualora i suddetti ritardi fossero singolarmente superiori a 3 (tre) giorni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno, ai sensi dell'art. 122 commi 3 e 4, del Codice, fatta salva il calcolo della penale giornaliera e il maggiore danno.
- Per quanto attiene al servizio di presidio sono previste le seguenti penali:
    - La mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo o assente prevede l'applicazione di una penale pari al 0,3 ‰ dell'importo del Contratto per ogni giorno di ritardo nella sostituzione;
    - La mancata comunicazione preventiva in caso di sciopero prevede l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ dell'importo del Contratto;
    - La comunicazione preventiva di sciopero effettuata in ritardo rispetto ai termini di legge prevede l'applicazione di una penale parti al 0,3 ‰ dell'importo del Contratto per ogni giorno di ritardo, con una sanzione massima cumulativa dell'1 ‰ dell'importo del Contratto;
    - Il mancato intervento da parte del personale in caso di problemi tecnici durante lo svolgimento della seduta prevede l'applicazione di una penale pari all'1 ‰ dell'importo del Contratto;
    - Il ritardo nell'intervento da parte del personale in caso di problemi tecnici durante lo svolgimento della seduta prevede l'applicazione di una penale pari all'0,3 ‰ dell'importo del Contratto;

Il limite massimo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto del Contratto.

Sono considerate gravi, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, dando luogo a risoluzione del Contratto, le seguenti inadempienze:

- Ritardi nell'intervento da parte del personale superiori ad un'ora;
- Mancato intervento del personale in caso di problemi tecnici durante lo svolgimento della seduta,
- Tutte quelle di cui al capoverso superiore.

Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie sopra descritte, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122 commi 3 e 4, del Codice, nel caso in cui vengano commesse tre – anche non consecutive – inadempienze contrattuali della stessa natura, fatto salvo il calcolo della penale giornaliera e del maggior danno.

Nel caso di raggiungimento del tetto massimo delle penali pecuniarie applicabili le contestazioni avranno valore ai fini della risoluzione del contratto.

Si richiamano altresì le penali indicate al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico AS - Allegato 01 al capitolato d'oneri AS.

17 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 82/2023, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (Allegato 15 al capitolato d'oneri AS).
È onere dell'aggiudicatario prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

19 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. 36/2023 agli artt. 35 e 36, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

20 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è il Consiglio regionale del Piemonte, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica a tale scopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Il Responsabile del Progetto è individuato nel Responsabile Settore Tecnico e Sicurezza, arch. Francesco Leccese.

22. ALLEGATI

- Capitolato d'oneri AS – SDA Elettrici
- Capitolato tecnico AS - Allegato 01 al capitolato d'oneri AS
- Allegato 1CR al capitolato tecnico
- Elenco attività – Allegato 02 al capitolato d'oneri AS
- Elenco prezzi – Allegato 03 al capitolato d'oneri AS
- Anagrafica immobili e quantità – Allegato 04 al capitolato d'oneri AS
- Tabella Assistal – Allegato 05 al capitolato d'oneri AS
- Personale attualmente impiegato – Allegato 06 al capitolato d'oneri AS
- Progetto e quadro economico ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice – Allegato 07 al capitolato d'oneri AS
- D.U.V.R.I. – Allegato 08 al capitolato d'oneri AS;
- Computo metrico oneri per la sicurezza – Allegato 09 al capitolato d'oneri AS;
- Planimetrie Immobili – Allegato 10 al capitolato d'oneri AS;
- Dichiarazione aggiuntiva – Allegato 11 al capitolato d'oneri AS;
- Dichiarazione di avvalimento – Allegato 12 al capitolato d'oneri AS;
- Schema di contratto – Allegato 13 al capitolato d'oneri AS;
- Modulo pantouflage – Allegato 14 al capitolato d'oneri AS;
- Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali" – Allegato 15 al capitolato d'oneri AS;
- Patto di integrità – Allegato 16 al capitolato d'oneri AS;
- Informativa Privacy – Allegato 17 al capitolato d'oneri AS;
- DGUE – Allegato 18 al capitolato d'oneri AS.